

COMUNE DI OSTIGLIA
(Provincia di Mantova)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI LIMITI, CRITERI E MODALITA' PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA,
OVVERO DI CONSULENZA, A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE
(Articolo 3, comma 56, L. 24 dicembre 2007 n° 244, articolo 7, comma 6-ter, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n° 165, articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 94 del 08/07/2008
Modificato con deliberazione della Giunta comunale n° 149 del 28.12.2011

SOMMARIO

| | |
|---|---|
| Titolo I – Norme generali | 3 |
| Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione..... | 3 |
| Art. 2 – Definizioni..... | 3 |
| Art. 3 – Programma e limite di spesa annuo..... | 4 |
| Titolo II – Individuazione del contraente | 5 |
| Capo I – Incarichi di collaborazione..... | 5 |
| Art. 4 – Procedimento..... | 5 |
| Art. 5 – Pubblicità della procedura | 5 |
| Art. 6 – Valutazione delle candidature | 5 |
| Art. 7 – Graduatoria..... | 6 |
| Capo II – Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza | 6 |
| Art. 8 – Rinvio | 6 |
| Titolo III – Affidamento e svolgimento dell’incarico | 6 |
| Art. 9 – Competenza | 6 |
| Art. 10 – Contratto..... | 6 |
| Art. 11 – Pubblicità degli incarichi conferiti | 7 |
| Art. 12 – Corrispettivo e pagamenti | 7 |
| Titolo IV – Norme finali..... | 7 |
| Art. 13 – Entrata in vigore | 7 |

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal C.C. con delibera n. 09 del 14/03/2008 disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007 n° 244, dell'articolo 7, comma 6-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, dell'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art. 46 del D.L. n. 112/2008 i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei al Comune.
2. Sono esclusi dal presente regolamento¹:
 - a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora il Comune non sia dotato di uffici o strutture a ciò deputati²;
 - b) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi del Comune³;
 - c) gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio del Comune;
 - d) la scelta dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
3. Il Comune valorizza le professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e ricorre all'acquisizione di professionalità esterne esclusivamente per esigenze cui non è possibile fare fronte con personale in servizio.
4. Nel caso in cui si tratti di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, questi possono essere affidati solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 (come modificato dal D.L. 112/08);
5. Nel caso si tratti di incarichi a imprese o società, queste dovranno comunque garantire che il soggetto responsabile della prestazione nei confronti del Comune sia in possesso della specializzazione richiesta.
6. Per l'affidamento delle prestazioni di cui al comma 2, lettere a) e b) il Comune fa riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi.
7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettera c) si fa riferimento agli atti che autorizzano la costituzione in giudizio del Comune, nel rispetto dei principi vigenti in materia.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, relativamente alla tipologia di prestazione, si intendono:
 - a) per “incarico di studio”: lo svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse del Comune, che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte⁴;
 - b) per “incarico di ricerca”: lo svolgimento di una attività di ricerca sulla base di un programma definito da parte dell'Amministrazione⁵;

¹ Cfr. “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”, approvate dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, nell'Adunanza del 15 febbraio 2005.

² A titolo esemplificativo rientrano in questo ambito le funzioni del “Medico competente” di cui all'art. 17 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;

³ A titolo esemplificativo rientrano in questo ambito gli incarichi di progettazione, direzione lavori, ecc. di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

⁴ Vedi nota 1.

⁵ Vedi nota 1.

- c) per “incarico di consulenza”: lo svolgimento di una attività da parte di un esperto che si conclude con il rilascio di un parere in forma scritta od orale⁶;
 - d) per “incarico di collaborazione”: l’incarico individuale di cui all’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 (come sostituito dall’art. 4 del D.L. 112/08) quando la prestazione da rendere non si sostanzia in una di quelle di cui alle lettere a), b) e c)⁷.
2. Ai fini del presente regolamento, relativamente al tipo di rapporto che si costituisce tra il Comune e l’incaricato, si intendono:
- a) per “lavoro autonomo” il rapporto di lavoro di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile con un soggetto che esercita professionalmente tale attività, comprese quelle per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi;
 - b) per “prestazione occasionale” il rapporto di lavoro di cui agli articoli da 2229 e seguenti del Codice civile con un soggetto che esercita non professionalmente tale attività; è preclusa la possibilità di affidare incarichi nella forma della prestazione occasionale per attività per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi;
 - c) per “collaborazione coordinata e continuativa” il rapporto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato, ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n° 3), del Codice di procedura civile⁸ e dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917.⁹
 - d) per “attività d’impresa” l’attività esercitata dall’imprenditore ai sensi dell’articolo 2082 del Codice civile;
 - e) per “società” i soggetti di cui al Libro V, Titolo V, del Codice civile.
3. Si intende, infine:
- a) per “Responsabile” il dipendente dell’Ente al quale sono affidate le funzioni di cui all’articolo 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
 - b) per “particolare e comprovata specializzazione universitaria” si intende il possesso della laurea magistrale o titolo equivalente¹⁰.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratto d’opera per attività che debbono essere svolte da professionista iscritto in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell’arte dello spettacolo di mestieri artigianali, fermo restando l’accertamento della maturata esperienza nel settore effettuato attraverso l’esperienza di curricula.

Art. 3 – Programma e limite di spesa annuo

1. Il Consiglio approva ogni anno il programma di cui all’articolo 3, comma 55 della Legge 24 dicembre 2007 n° 244, nell’ambito del quale possono essere conferiti:
- a) gli incarichi di studio o di ricerca,
 - b) gli incarichi di consulenza,
 - c) gli incarichi di collaborazione autonoma.

⁶ Vedi nota 1.

⁷ Vedi nota 1.

⁸ 3) ...omissis... rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato;

⁹ c-bis) ...omissis... rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita ...omissis...;

¹⁰ Vedi parere DFP-UPPA n°05/2008 prot. DFP-0003407- 21/01/2008-1.2.3 rilasciato ad Italia Lavoro SpA

2. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008 il limite massimo di spesa per il conferimento degli incarichi viene fissato nel bilancio preventivo dell'ente.

TITOLO II – INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

Capo I – Incarichi di collaborazione

Art. 4 – Procedimento

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono affidati previa procedura comparativa e solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal C.C. in presenza dei presupposti indicati alle lettere a), b), c) e d) art. 46 D.L. 112/08, 1° comma.
2. In deroga al comma 1, è possibile l'affidamento diretto, senza l'espletamento della procedura comparativa, nei seguenti casi:
 - a) quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
 - b) quando la particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
3. In materia di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma le società in house devono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia nel presente regolamento. L'ente provvederà ad effettuare il controllo sull'osservanza delle regole e della normativa vigente da parte delle società partecipate che a tal fine inviano preventivamente al comune i provvedimenti di incarico..

Art. 5 – Pubblicità della procedura

1. Ai fini della trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa il Responsabile provvederà, alla pubblicazione, per quindici giorni all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune, della richiesta di candidature ad assumere l'incarico.
2. L'avviso dovrà indicare:
 - a) l'oggetto dell'incarico che si vuole affidare;
 - b) la durata;
 - c) il corrispettivo massimo presunto;
 - d) i requisiti di ammissione, generali e specifici, alla procedura che i candidati all'affidamento dovranno possedere;
 - e) il termine entro il quale dovrà essere presentata la candidatura;
 - f) l'obbligo di presentare il curriculum vitae, dal quale si possa desumere l'esperienza e la particolare e comprovata specializzazione universitaria dei candidati;
 - g) i criteri di valutazione del curriculum;

Art. 6 – Valutazione delle candidature

1. Le candidature, i relativi curricula, e le eventuali offerte economiche sono esaminati dal Responsabile competente, eventualmente avvalendosi dell'assistenza di altri dipendenti comunali esperti in materia o del Segretario comunale.
2. Il Responsabile effettua la selezione mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio secondo quanto stabilito nell'avviso. E' possibile convocare per il colloquio anche solo una parte dei candidati.

3. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
 - a) titoli culturali e professionali;
 - b) esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso i soggetti pubblici o privati.
4. Il colloquio, se previsto, verterà sull'approfondimento del curriculum e sulle conoscenze professionali relative all'oggetto dell'incarico.
5. Di tutte le operazioni di valutazione viene redatto apposito verbale.

Art. 7 – Graduatoria

1. Al termine della selezione il Responsabile predispone una graduatoria finale che sarà pubblicata con le medesime modalità dell'avviso di selezione.
2. La graduatoria finale ha validità per due anni dalla pubblicazione e può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi similari, fino ad esaurimento della stessa.
3. In tutti gli atti pubblicati i dati personali sono limitati al nome e cognome, e al punteggio finale attribuito.

Capo II – Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza

Art. 8 – Rinvio

1. Gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza sono affidati secondo le norme del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi, in quanto ricompresi nell'allegato II al suddetto D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. Nell'ipotesi residuale che l'oggetto dell'incarico esuli dall'allegato II al suddetto D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 si applicano le norme degli articoli 4, 5 e 6.

TITOLO III – AFFIDAMENTO E SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Art. 9 – Competenza

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dal Responsabile al quale sono state affidate le necessarie risorse negli strumenti di programmazione finanziaria del Comune.

Art. 10 – Contratto

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con la stipulazione di un apposito contratto.
2. I contratti, stipulati per scrittura privata, o tramite corrispondenza commerciale, devono contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
 - b) la correlazione tra le attività o prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
 - c) la durata prevista e le eventuali penalità;
 - d) le responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione dell'attività;
 - e) il luogo in cui viene svolto l'incarico;
 - f) il corrispettivo.
3. Nel caso in cui si rendesse necessario, è possibile rinnovare il contratto originario per una sola volta e purché il corrispettivo del rinnovo non sia superiore a quello dell'originario affidamento e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 4.
4. I contratti relativi a rapporti di consulenza diventano efficaci con l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007 n° 244: Pubblicazione sul sito istituzionale web dell'Ente - del nominativo del consulente, oggetto dell'incarico, compenso pattuito dopo la stipula e prima dell'inizio dello svolgimento..

Art. 11 – Pubblicità degli incarichi conferiti

1. Del conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione e dei successivi pagamenti viene data pubblicità ai sensi delle seguenti disposizioni:
 - a) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n° 662;
 - b) articolo 53, comma 14, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
 - c) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007 n° 244come segue:
 - oggetto pubblicazione: estremo provvedimento di conferimento con indicazione di soggetti percettori, ragione incarico, durata e compenso erogato;
 - luogo pubblicazione : sito istituzionale – web,
 - termine per adempiere: termine dell'espletamento entro il termine per la trasmissione semestrale dei relativi elenchi al Dipartimento Funzione Pubblica.

Art. 12 – Corrispettivo e pagamenti

1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del Responsabile competente della corrispondenza della prestazione, nei termini contrattuali.
2. Il pagamento del corrispettivo avviene secondo quanto pattuito nel contratto, per i rapporti di durata superiore ai due mesi è possibile il pagamento di acconti mensili.
3. Di norma non è consentita l'erogazione di parte del corrispettivo in forma anticipata.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.